

ESENTE

sent 3329/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
SEZ. IV

Nella persona dell'Avv. Anna Condo'

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n° 51754 del ruolo generale per gli affari  
contenziosi dell'anno 2012 - vertente

TRA

~~XXXXXXXXXX~~ nata a Milano il ~~XXXXXX~~ (C.F.: ~~XXXXXXXXXX~~) rapp.ta e  
difesa per mandato a margine del presente atto dall'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ unitamente al quale  
elettivam ente domiciliato in roma al ~~XXXXXXXXXX~~ presso lo studio dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~ dal quale è rappresnetato e difeso per procura a margine dell'atto di citazione.

Attore

CONTRO

Blue Panorama Airlines S.p.A. (P. IVA n. 05590151006), in persona del Presidente e legale  
rappresentante Franco Pecci, con sede in Fiumicino (RM), Via delle Arti  
n. 123, rappresentata, assistitae difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ~~XXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXX~~) ed elettivamente domiciliata  
presso il loro Studio, sito in Roma, Via Gregorio VII n. 508, in virtù di procura apposta a  
margine della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

Oggetto: risarcimento danni per la ritardata consegna di bagaglio.

Conclusioni

All'udienza di precisazione della conclusioni del 15/01/2013 parte attrice concludeva come da  
verbale in atti.

La sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. per come modificato della l. 4 luglio  
2009 n. 69 con lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato ~~XXXXXXXXXX~~ chiamava in giudizio dinanzi  
all'intestato Giudice di Pace Blue Panorama Airlines S.p.A. per sentir: " accertare e dichiarare la  
responsabilità esclusiva della Blue Panorama Airlines Spa per la ritardata consegna del bagaglio di  
proprietà di ~~XXXXXXXXXX~~ imbarcato sul volo Roma-Palermo; accertare e dichiarare che la

BLUE PANORAMA AIRLINES è obbligata all'integrale risarcimento dei danni subiti dalla sigra [REDACTED] e, conseguentemente, condannare c.s.s.a. Blue Panorama Airlines Spa in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento in favore di [REDACTED] dei danni subiti a causa della ritardata consegna del bagaglio imbarcato sul volo n. BV1712 e relativo alla tratta Roma- Palermo danni, che sono quantificabili in un importo pari ad € 29.29 oltre interessi e rivalutazione dal 31.12.2010, ovvero a quella di cui la somma di cui sarà accertata e determinata in corso di causa anche, se del caso, mediante liquidazione secondo equità; il tutto contenuto entro il limite di € 4.000.00 oltre interessi e rivalutazione a far data dalla domanda al soddisfo. Condannare la Blue Panorama Airlines Spa in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese tutte di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari. Il tutto con salvezza di ogni altro diritto e ragione di credito.

Con riserva di ogni richiesta istruttoria ed ulteriore produzione documentale, anche alla stregua del comportamento processuale di controparte.

 sostegno della domanda esponeva che [REDACTED] acquistò un biglietto aereo per compiere in data 31.12.2010 la tratta ROMA FCO — PALERMO con la Compagnia BLUE Panorama Airlines Spa con aeromobile n. BV1712. Dichiarava che nella medesima data svolgeva regolarmente le procedure di check in presso il banco di accettazione della Compagnia convenuta e consegnò per l'imbarco il proprio bagaglio, contenente indumenti ed effetti personali. Il bagaglio venne imbarcato sul volo n. BYV712 e registrato con numero identificativo XH014251. Rilevava che, al momento della consegna del bagaglio per l'imbarco, il personale di terra Blue Panorama Airlines -contravvenendo ai principi generali di buona fede contrattuale, oltre che a specifici obblighi di legge non fornì alla sigra [REDACTED] alcuna informazione in merito agli oneri da assolvere per una piena tutela dei diritti connessi al trasporto del bagaglio. Narra che il viaggio ROMA -PALERMO si svolgeva regolarmente ma la sigra [REDACTED] giunta all'aeroporto di Palermo, al momento del ritiro della valigia imbarcata, constatò che la valigia medesima risultava essere stata smarrita. L'attrice rilevava che denunciava immediatamente l'accaduto all'ufficio Lost and Found, dove venne rilasciato il rapporto d'irregolarità del bagaglio, n. PMO BV 12252. Il disagio ed i rilevanti danni subiti dall'attrice a causa della mancata disponibilità del bagaglio, e dovette fare rientro al proprio domicilio senza avere a disposizione gli indumenti e i propri effetti personali contenuti nel bagaglio colpevolmente smarrito dal personale del vettore aereo Blue Panorama Airlines Spa. Dichiarava che ad aggravare la situazione e il disagio patito occorre anche sottolineare che la data di rientro della deducente coincideva con l'ultimo giorno dell'anno costringendo l'attrice ad affrontare le festività senza i suoi effetti personali e i propri indumenti contenuti nel bagaglio imbarcato e colpevolmente smarrito da Blue Panorama Spa. Dichiarava che per ovviare alla mancata disponibilità dei propri indumenti e degli effetti personali contenuti

nel bagaglio smarrito, la Sig. ra [redacted] fu costretta ad effettuare alcuni acquisti spendendo il complessivo importo di € 729,29. Il bagaglio smarrito, fu poi rinvenuto in data 03.01.2011 dal personale di Blue Panorama e consegnato tu pari data da corriere incaricato presso il domicilio dell'attrice medesima.

Si costituiva la convenuta Blue Panorama ed eccepiva la propria completa assenza di responsabilità in ordine alla mancata consegna del bagaglio atteso che responsabile del bagaglio risulta essere la società di handling di cui il soggetto si avvale. Eccepiva la mancata prova del danno e pro bono pacis si dichiarava disponibile ad offrire la somma di € 300,00 .

E' notoria la giurisprudenza in materia nell'ambito di un'interpretazione sistematica della fattispecie giuridica oggetto del giudizio. Il diritto dei consumatori ad essere risarciti in tema di ritardata consegna del bagaglio sistematicamente imbarcata (ex multis Tribunale di Palermo, sent. 06.06.2010, n. 2872; Giudice di Pace di Bari, sent. 20 gennaio 2010, n. 399; Giudice di Pace di Caserta, sent. 11.04.2007; Giudice di Pace di Caserta, sent. 22.11.2007; Giudice di Pace di Milano, sez. VII Civ., sent. 15.10.2009, n. 22236; Pace di Ancona , sent. N. 460/2007; Giudice di Pace di Genova, sez. I civ., sent. 12 gennaio 2009, n. 125), viene ormai unanimamete riconosciuto.

A tal proposito è opportuno chiarire che - relativamente alle modalità di risarcimento ed ai limiti dello stesso per "ritardata restituzione del bagaglio" al passeggero - la Convenzione di Montreal non può trovare attuazione acritica ed avulsa da quello che è il sistema normativo in cui, necessariamente, si inserisce e nel cui ambito va inevitabilmente letta.

La convenzione di Montreal in effetti ( art. 1 ) disciplina il trasporto internazionale non quello nazionale. Non sono, quindi, di per sè, destinati a ricadere nell'ambito di applicazione della Convenzione di Montreal i trasporti nazionali (quali quello oggetto di sentenza), ai quali, tuttavia, si applicherà la disciplina - in quanto "pertinente" - della responsabilità (id est, limitazioni in termini di risarcimento finanziario e/o esclusioni ove previste e dimostrate) del vettore aereo di persone e di bagagli, estrapolata dalla medesima Convenzione, per effetto del rinvio di cui al regolamento comunitario 2027 del 1997, nel testo emendato dal regolamento 889 del 2002 ove si tratti di vettori comunitari. Giova osservare, tuttavia, che pur dopo l'entrata in vigore dei rimarcati regolamenti comunitari, non si è evidenziata -nemmeno per i vettori comunitari - una totale uniformità di regimi di responsabilità, restando salvi i criteri d'imputazione della medesima propri del sistema legale applicabile al trasporto nell'ambito delle singole discipline nazionali.

La questione inerente la responsabilità dei vettori - limitabile da un punto di vista quantitativo, ove previsto, ma assolutamente non sopprimibile in assoluto, se non in casi eccezionali predeterminati

ex lege - è stata chiarita, una volta per tutte, dal Giudice Europeo che, nella nota sentenza interpretativa del 6 maggio 2010, dopo aver ribadito la sussistenza di "un regime di responsabilità rigorosa da parte del vettore", rileva che il detto regime è funzionalizzato "a preservare il «giusto equilibrio degli interessi»: quelli dei vettori aerei e quelli dei passeggeri...". Invero, la Convenzione di Montreal - in quanto accordo concluso in base all'art. 300. N. 2, CE e trattato internazionale - forma parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario e deve essere interpretata non soltanto alla stregua dei termini in cui è redatta, ma, anche, e soprattutto, alla luce degli obiettivi perseguiti. Gli artt. 31 delle Convenzioni di Vienna, 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, e 21 marzo 1986, sul diritto dei trattati tra Stati e Organizzazioni Internazionali o tra Organizzazioni Internazionali, che codificano il Diritto Internazionale Consuetudinario in materia, precisano, a questo proposito, che "... un trattato deve essere interpretato in buona fede, secondo il senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto, ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo..." Giova anche ricordare che, nel caso di ritardata consegna di un bagaglio - circostanza che ci occupa nel caso di specie - il legislatore europeo ha prefissato un massimale di responsabilità in capo al vettore. Si tratta, tuttavia, solo di un limite finanziario, che non pregiudica nella maniera più assoluta il contenuto della responsabilità del vettore.

Sul medesimo punto, la Corte di Giustizia Europea ha chiarito, inoltre, che la ritardata restituzione del bagaglio al passeggero rientra tra i fatti giuridici idonei a far sorgere la responsabilità del vettore aereo per danni ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 della Convenzione di Montreal. Del resto, "limitare" non è sinonimo di "escludere" e la limitazione cui si riferisce il Giudice Comunitario riguarda una limitazione risarcitoria riconducibile esclusivamente al quantum debatur del danno nel suo duplice senso di danno materiale e morale ( cfr. sent. Corte di Giustizia del 6 maggio 2010). L'esclusione totale della responsabilità del vettore si avrà, di contro, solo nel caso in cui il vettore provi di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il ritardo (in altri termini, di fronte ad una dimostrazione - da parte del vettore - del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto di terzo). Steesse regole richiamate, a livello contrattuale, nelle condizioni generali di trasporto adottate, in genere, dalle compagnie aeree, in ragione delle quali il vettore è responsabile del danno derivante dal ritardo del trasporto del bagaglio del passeggero, ma non per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti o incaricati hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. Dimostrazione, che non risulta data nel presente giudizio. Del resto, come rettamente sostenevano eccelsi giuristi latini "incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere" ovvero: "è incivile,

senza esaminare interamente una legge, valutarne solo una piccola parte, o servirsi di questa per emettere giudizi". Nel caso di specie, non si dibatte della "perdita" del bagaglio, ma della "ritardata restituzione" del medesimo rispetto al momento dell'arrivo in aeroporto, siccome previsto dalle vigenti normative in materia. Il vettore, infatti, deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo e nel termine e con le modalità indicati dal contratto, in mancanza, dagli usi (si cfr. art. 1685 c.c., co. 1). Ne consegue, pertanto, che - nel nostro caso - trova applicazione il l'art. 19 della medesima Convenzione di Montreal, rubricato "ritardo". E, pertanto, il vettore risulta "responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di bagagli..." (art. 19, co. 1), salvo che dimostri che egli stesso "i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle...". Circostanza, nella fattispecie oggetto del giudizio, non risulta dimostrata.

 La Blue Panorama Airlines s.p.a., peraltro, non ha fornito prova alcuna che la responsabilità per la ritardata restituzione del bagaglio fosse da attribuire a terzi (ad es. aziende di gestione all'uopo impiegate), nel qual caso avrebbe potuto opportunamente esercitare la facoltà di chiamare i medesimi in garanzia.

Sulla ritardata riconsegna del bagaglio nulla ha eccepito parte convenuta che ha anche offerto la somma di € 300,00 non ritenuta soddisfacente del danno. Sul quantum debeatur dovuto, giova osservare che l'attrice ha dato la prova non contestata da parte convenuta dell'esborso per l'acquisto di indumenti ed altri effetti personali per € 729,29, il danno patrimoniale viene riconosciuta in detta misura. Quanto al danno non patrimoniale appare equo riconoscere la somma di € 300,00.

Pertanto il danno complessivamente liquidato all'attrice ammonta ad € 1.029,29, oltre interessi nella misura legale dalla data del fatto al soddisfo.

Le spese del giudizio esegono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dell'Avv. [redacted] dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da [redacted] nei confronti della Blue Panorama Airlines s.p.a. "contrariis reiectis", così provvede:

a) dichiara la responsabilità della Blue Panorama Airlines s.p.a. per la ritardata consegna del

bagaglio ;

b) per l'effetto, condanna la Blue Panorama Airlines s.p.a. al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.029,29 oltre interessi legali sulle somme e dalle scadenze così come indicato in motivazione;

c) condanna la convenuta Blue Panorama Airlines s.p.a. alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del giudizio che liquida in € 52,00 per esborsi, in € 700,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge, che distrae a favore dell'avv. ██████████ dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2013.

Il Giudice di Pace

Avv Anna Condò



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li 20 GEN. 2013  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Sabrina Mori

